



Berna, il 29 maggio 2019

Procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021

Rapporto sui risultati

Indice

1.	Situazione iniziale.....	3
2.	Procedura di consultazione e metodo d'esposizione	3
2.1.	Procedura di consultazione.....	3
2.2.	Metodo di esposizione	4
3.	Posizione generale dei partecipanti alla consultazione	4
4.	Analisi tematica	5
4.1.	Aspetti fondamentali dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner in virtù degli accordi multilaterali.....	5
4.2.	Pari condizioni concorrenziali («level playing field»).....	7
4.3.	Possibilità di regolarizzazione fiscale del passato	7
4.4.	Accesso al mercato.....	8
4.5.	Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati.....	8
4.6.	Applicazione del meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner	9
5.	Attuazione da parte dei Cantoni	10
6.	Altre osservazioni	10

Elenco delle abbreviazioni dei partecipanti alla consultazione

ABG	Associazione di banche svizzere di gestione patrimoniale ed istituzionale
ABPS	Association de banques privées suisses
ASB	Associazione svizzera dei banchieri
ASG	Associazione svizzera di gestori di patrimoni
CP	Centre Patronal
economiesuisse	economiesuisse – Federazione delle imprese svizzere
I Verdi	Partito ecologista svizzero
OSE	Organizzazione degli svizzeri all'estero
PLR	PLR. I Liberali Radicali
PPD	Partito Popolare Democratico
PSS	Partito socialista svizzero
SwissHoldings	Fédération des groupes industriels et de services en Suisse
UDC	Unione Democratica di Centro
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USS	Unione sindacale svizzera

1. Situazione iniziale

In Svizzera, le basi giuridiche necessarie all'introduzione dello scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Tuttavia, queste basi non stabiliscono con quali Stati e territori lo scambio automatico di informazioni debba essere introdotto. Per attuare lo scambio automatico di informazioni con i singoli Stati partner e territori è necessaria un'attivazione bilaterale in virtù dell'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA; di seguito «Accordo SAI») dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) o di un trattato bilaterale specifico.

Degli attuali 108 Stati e territori che si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro una determinata data («*committed jurisdictions*»), alla rete svizzera ne mancano ancora 19. Estendendo di conseguenza la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, la Svizzera dimostra di ottemperare ai suoi impegni di politica internazionale e questo dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla piazza finanziaria locale e sulla sua reputazione.

Alla luce degli attuali sviluppi internazionali, il Consiglio federale intende ampliare la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni: lo scopo è scambiare per la prima volta informazioni relative a conti finanziari, a partire dal 2021, con Albania, Azerbaigian, Brunei Darussalam, Dominica, Ghana, Kazakistan, Libano, Macao, Maldive, Nigeria, Niue, Pakistan, Perù, Samoa, Sint Maarten, Trinidad e Tobago, Turchia e Vanuatu, posto che siano soddisfatte tutte le condizioni in proposito. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con questi nuovi Stati partner seguirebbe la stessa procedura di quella applicata finora per l'attivazione in virtù dell'Accordo SAI.

Prima del primo scambio di dati, è previsto che il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applichi per analogia a tutti i nuovi Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni avviene su base reciproca.

2. Procedura di consultazione e metodo d'esposizione

2.1. Procedura di consultazione

La procedura di consultazione concernente i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021 è stata avviata il 7 dicembre 2018 e si è conclusa il 20 marzo 2019. Sono stati invitati a parteciparvi i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), 13 partiti politici, tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell'economia come pure 34 rappresentanti di ambienti interessati.

Dei partecipanti invitati hanno espresso il loro parere 24 Cantoni (UR, GR, GL, TI, BE, AG, AR, AI, BL, VS, OW, LU, SG, BS, FR, SZ, ZH, ZG, SH, GE, VD, NW, TG, NE), cinque partiti politici (UDC, PSS, PPD, PLR, I Verdi), quattro associazioni mantello nazionali dell'economia (USAM, USS, ASB, *economiesuisse*) e cinque rappresentanti di ambienti interessati (ASG, ABG, ABPS, SwissHoldings, Alliance Sud). L'OSE e *alliancefinance* si sono pronunciati in merito ai decreti federali senza essere stati ufficialmente invitati.¹

Nel complesso, *economiesuisse* rinvia al parere dell'ASB, condividendolo pienamente. Anche l'ABG si associa al parere dell'ASB e in questa sede si limita ad esporre considerazioni di fondo.

¹ L'elenco dei partecipanti è fornito nell'ordine di arrivo dei pareri.

Hanno rinunciato a esprimere un parere cinque Cantoni (AR, GR, OW, SZ, UR) e altri quattro partecipanti (Fondazione per la protezione dei consumatori, Unione delle Città svizzere, Associazione dei Comuni svizzeri, Associazione intercantonale di riassicurazione).

2.2. Metodo di esposizione

I pareri pervenuti non saranno esposti singolarmente, ma verrà compendiata la posizione generale dei partecipanti. Per i dettagli si rimanda ai pareri pubblicati in Internet dalla Cancelleria federale.

3. Posizione generale dei partecipanti alla consultazione

La maggioranza dei partecipanti si dichiara a favore del progetto.

- 24 Cantoni hanno fatto pervenire il proprio parere.

I seguenti 18 Cantoni sostengono l'avamprogetto: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, NW, SG, SH, TG, TI, VD, VS, ZH.

I Cantoni BE e BL avevano già manifestato il proprio sostegno all'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), dell'Accordo SAI e della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), tantoché non vi sarebbe alcun margine di manovra sul piano politico, per cui rinunciano a esprimersi ulteriormente in merito e approvano future estensioni della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni.

Il Cantone ZG respinge l'avamprogetto.

- Cinque partiti politici hanno presentato la propria presa di posizione.

Il PSS e I Verdi appoggiano pienamente l'avamprogetto, precisando tuttavia che lo scambio automatico di informazioni debba essere attuato soltanto se gli Stati partner adempiono i requisiti dello standard globale. Anche il PPD e il PLR sostengono l'avamprogetto, ma chiedono che la Svizzera non agisca in solitaria, assicurandosi che vengano pari condizioni concorrenziali e gli obblighi di diligenza dello standard siano scrupolosamente rispettati, ciò che spetterebbe al Consiglio federale verificare. L'UDC respinge l'avamprogetto nella sua integralità. Nel caso in cui il progetto dovesse passare alle deliberazioni parlamentari, l'UDC delinea tuttavia alcuni criteri in base ai quali dovrebbe essere attuato lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner o un territorio.

- Quattro associazioni mantello dell'economia si sono espressi in merito all'avamprogetto.

L'USS approva l'avamprogetto. L'ASB ed economiesuisse non si schierano contro i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri Stati partner, chiedono tuttavia che i requisiti fondamentali dello scambio automatico di informazioni siano sottoposti a un'accurata verifica. Si tratterebbe di un presupposto essenziale per lo scambio effettivo di dati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. L'USAM respinge pienamente l'avamprogetto. Formula tuttavia condizioni che, a suo avviso, dovrebbero essere rispettate nel caso in cui il Consiglio federale dovesse comunque licenziare un messaggio in merito.

- Otto associazioni e organizzazioni interessate hanno inoltrato il proprio parere.

Il CP, l'OSE, l'ABG, l'ABPS e SwissHoldings approvano l'avamprogetto, auspicano tuttavia che gli Stati partner adempiano i requisiti dello standard globale. Essi accolgono favorevolmente in particolare anche l'applicabilità ai nuovi Stati partner del meccanismo di verifica per

l'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Anche Alliance Sud caldeggia l'avamprogetto, ma chiede al Consiglio federale di prendere ulteriori provvedimenti per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con i Paesi in via di sviluppo. L'ASG e alliancefinance respingono l'avamprogetto ed esigono in maniera generale dal Consiglio federale che si rinunci a introdurre lo scambio automatico di informazioni con gli Stati che non rispettano i requisiti dello standard globale e dei diritti umani.

4. Analisi tematica

4.1. Aspetti fondamentali dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner in virtù degli accordi multilaterali

Molti Cantoni (AI, BE, BL, BS, NE, NW, SH, VS) sono dell'opinione che, una volta presa la decisione di fondo di introdurre lo scambio automatico di informazioni, sia una naturale conseguenza estendere questa tipologia di scambio ad altri Stati partner e territori che soddisfano i requisiti dello standard globale e il mandato del Consiglio federale. In tal senso questi Cantoni approvano la decisione di introdurre lo scambio automatico di informazioni con Stati partner supplementari, perché in linea con la strategia intrapresa per preservare l'attrattiva della piazza finanziaria svizzera e garantire il suo riconoscimento internazionale.

Il Cantone TG ritiene che l'estensione dello scambio automatico di informazioni ad altri 18 Stati contribuisca alla creazione di pari condizioni concorrenziali a livello globale e rafforzi nel contempo la piazza finanziaria svizzera e la credibilità del nostro Paese per contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro.

L'OSE caldeggia l'estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni della Svizzera. L'avamprogetto riguarderebbe direttamente gli svizzeri all'estero che risiedono negli Stati partner proposti. Visto l'aumento della mobilità internazionale, sorgono sempre più spesso questioni legate alla compatibilità tra i diversi ordinamenti giuridici nazionali. Le misure che favoriscono la trasparenza e il cui obiettivo è di eliminare i conflitti di leggi semplificherebbero la vita degli svizzeri all'estero. Lo scambio automatico di informazioni rappresenterebbe quindi un passo importante verso la trasparenza.

L'ABG, l'ABPS, l'ASB ed economiesuisse sostengono i decreti federali proposti concernenti gli altri 18 Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, purché questi ultimi manifestino il loro interesse per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con la Svizzera e gli sviluppi intercorsi in questi Paesi nell'ambito della protezione dei dati e della certezza del diritto siano stati sottoposti a un'accurata verifica. Lo scambio effettivo di dati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni presuppone progressi sostanziali nei singoli Stati partner. I presupposti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni devono essere adempiuti e i meccanismi di controllo esistenti devono essere applicati rigorosamente. Occorre evitare che lo scambio automatico di informazioni venga attuato con Paesi che finora non adempivano i requisiti dello scambio di dati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni.

Per i Cantoni GE, SH, VD, ZH così come per il PSS, il PPD, il CP, SwissHoldings e il PLR è indispensabile che la Svizzera rispetti gli standard internazionali conformemente ai suoi impegni politici affinché non figuri sulle liste nere e non venga compromessa economicamente. L'estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni comporta un rischio: in numerosi Stati mancano le procedure fondamentali dello Stato di diritto e la protezione dei dati non è garantita. Per questo motivo il Consiglio federale è tenuto a verificare in virtù del meccanismo di verifica per l'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni, prima e dopo il primo scambio di dati, se gli Stati proposti come partner per lo scambio automatico di informazioni su base reciproca adempiono le condizioni previste dallo standard internazionale. Occorre assicurare che, prima e dopo la prima trasmissione di dati, gli Stati partner rispettino la confidenzialità

e la sicurezza dei dati, garantiscano la protezione dei dati, dispongano di adeguate possibilità di regolarizzazione del passato e abbiano una vasta rete di partner per lo scambio automatico di informazioni. La Svizzera non deve trasmettere dati agli Stati che non adempiono le condizioni dello standard globale. Se necessario, lo scambio automatico di informazioni deve essere interrotto immediatamente. Il PLR chiede inoltre che la Svizzera non presenti precipitosamente una dichiarazione secondo la quale sarebbe disposta a proporre lo scambio automatico di informazioni a tutti i potenziali Stati partner interessati. Aggiunge, infine, che le condizioni del meccanismo di verifica debbano essere adempiute già al momento dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni.

L'USS sostiene la strategia del Consiglio federale che si prefigge, attraverso il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale, di rafforzare la posizione della Svizzera a livello internazionale, contribuendo così alla conformità fiscale della piazza finanziaria. Sarebbe opportuno raggruppare questi potenziali Stati partner («committed jurisdictions») in un progetto annuale, anche se non hanno ancora segnalato il proprio interesse ad attuare lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera. In questo modo si eviterebbe ogni volta una nuova procedura di consultazione. Il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati è tuttavia essenziale poiché nessuna informazione può essere scambiata se lo Stato partner non adempie le pertinenti disposizioni.

Alliance Sud e I Verdi accolgono favorevolmente la proposta del Consiglio federale di introdurre per la prima volta come partner per lo scambio automatico di informazioni Paesi in via di sviluppo. Tale proposta può contribuire in modo significativo – sempre che l'attuazione sia applicata correttamente – a garantire il sostrato fiscale in questi Paesi e, di conseguenza, il finanziamento di elementari compiti statali. Lo scambio automatico di informazioni su base reciproca deve essere attivato soltanto se gli standard chiesti dal Forum globale in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati sono rispettati, o se il Forum globale ha convalidato i miglioramenti richiesti. Alliance Sud precisa che, negli Stati in cui lo Stato di diritto è messo in dubbio, la mancanza dello scambio di informazioni favorirebbe maggiormente gli evasori fiscali che sottraggono importanti risorse finanziarie al proprio Paese d'origine, svantaggiando le persone oneste che subiscono abusi da parte degli apparati statali a fini estorsivi. In generale, questa situazione andrebbe a vantaggio di alcuni membri appartenenti alla élite economica, la cui ricchezza è palese anche senza sapere se sono titolari di un conto in Svizzera. Lo scambio automatico di informazioni è quindi pressoché irrilevante per evitare abusi statali.

L'ASG appoggia la creazione e l'attuazione degli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale, ma non a qualsiasi prezzo. A suo avviso occorre rinunciare all'introduzione dello scambio automatico di informazioni qualora gli Stati partner non adempiano i requisiti minimi in materia di protezione e sicurezza dei dati, di regolarizzazione del passato, di miglioramento dell'accesso al mercato e di pari condizioni concorrenziali («level playing field»), situazione riscontrabile (attualmente) presso la maggior parte degli Stati partner proposti. L'ASG ritiene più che sufficiente che il Forum globale giudichi la Svizzera come «ampiamente conforme» (ultimo giudizio ricevuto dalla Svizzera). La Svizzera è e deve restare libera di seguire le raccomandazioni del Forum globale. In particolare deve essere garantita la sua sovranità nel decidere con quali Stati intende scambiare dati fiscali, ovvero soltanto con quelli che si adoperano a tutelare effettivamente la confidenzialità e la sicurezza dei dati da scambiare.

ZG e l'UDC sono contrari all'introduzione dello scambio automatico di informazioni con i potenziali Stati partner proposti ed esigono una battuta d'arresto al fine di esaminare l'attuale rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni prima di estenderla affrettatamente ad altri Stati e territori. Siccome elogiare gli Stati che non adempiono le condizioni dello scambio automatico di informazioni non sarebbe opportuno, è preferibile rinunciare a intavolare negoziati con Stati problematici fino a quando questi ultimi non soddisfino pienamente lo standard minimo. Facendo

riferimento alle consultazioni delle Commissioni dell'economia e dei tributi (CET) delle due Camere, ZG e UDC chiedono che la Svizzera dimostri più cautela nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Infine, in riferimento al parere del 20 aprile 2015, chiedono che la parità di condizioni tra le piazze finanziarie, il rispetto della confidenzialità e della protezione dei dati nonché la garanzia dell'accesso al mercato siano considerati come criteri indispensabili allo scambio automatico di informazioni.

L'USAM respinge in toto il progetto posto in consultazione. Lo scambio automatico di informazioni dovrebbe avvenire soltanto con i Paesi con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni e che si sono impegnati a concedere pieno accesso al mercato agli istituti finanziari svizzeri nonché a garantire la medesima protezione dei dati prevista dalla Svizzera. Nel caso in cui il Consiglio federale dovesse comunque licenziare un messaggio in materia, occorre soddisfare i requisiti minimi relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati, alla regolarizzazione del passato, ai miglioramenti nell'accesso al mercato e al «level playing field».

Anche alliancefinance respinge i decreti federali proposti constatando che fanno passare palesemente in secondo piano le necessità della propria piazza finanziaria e dei fornitori di servizi finanziari con sede in Svizzera. Ritene che l'estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni pregiudichi la protezione della sfera privata e rappresenti un'inutile attivismo che comprometterebbe i vantaggi della piazza finanziaria svizzera.

4.2. Pari condizioni concorrenziali («level playing field»)

Il CP, l'ABG, l'ASB, l'UDC, il PPD e il PLR chiedono che lo scambio automatico di informazioni possa essere introdotto con un Paese soltanto se in questo ambito le piazze finanziarie concorrenti procedono allo stesso modo («*same level playing field*»). Per loro è inammissibile che la Svizzera introduca lo scambio automatico di informazioni con Stati e territori, mentre le altre piazze finanziarie concorrenti non lo fanno. Se tutte le piazze finanziarie importanti introducessero insieme lo scambio automatico di informazioni, si riuscirebbe a contrastare più efficacemente la frode fiscale e l'elusione fiscale.

L'USAM propone di definire gli Stati importanti per la Svizzera come partner per lo scambio automatico di informazioni in base alle rilevanti piazze finanziarie e di effettuare in seguito una valutazione del «level playing field» quale presupposto per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

Il CP, l'ABG, l'ABPS, l'ASB, economiesuisse e il PLR chiedono che gli Stati Uniti applichino lo scambio automatico di informazioni non solo attraverso la loro normativa interna FATCA, ma che procedano alla sua attuazione conformemente allo standard globale dell'OCSE.

4.3. Possibilità di regolarizzazione fiscale del passato

I Cantoni ZG e ZH come pure l'USAM, l'ABPS, l'ASB, economiesuisse e il PLR ritengono importante che, per garantire un passaggio regolamentato allo scambio automatico di informazioni, i contribuenti residenti negli Stati partner beneficino di adeguate possibilità di regolarizzare il loro passato fiscale.

Secondo l'ASG, molti degli Stati partner proposti non offrirebbero sufficienti possibilità di regolarizzazione ai contribuenti interessati in futuro dallo scambio automatico di informazioni. Aniché incentivati all'adempimento degli obblighi fiscali, questi contribuenti sarebbero dirottati, a discapito delle buone intenzioni, verso altre piazze finanziarie che, invece, continuerebbero a offrire loro una ridotta imposizione di reddito e sostanza. Estendendo lo scambio automatico di informazioni ai Paesi con possibilità di regolarizzazione insufficienti, la politica starebbe pervertendo gli obiettivi di fondo dell'iniziativa. Non s'incentiverebbe l'adempimento degli obblighi fiscali, ma si rafforzerebbe la sottrazione fiscale.

4.4. Accesso al mercato

Il CP, l'USAM, l'ASG, l'ABG, l'ABPS, l'ASB ed economiesuisse ritengono che l'accesso al mercato per i fornitori di servizi finanziari sia un aspetto determinante per il mantenimento della competitività internazionale della piazza finanziaria svizzera. Per questa ragione sarebbe auspicabile avviare un dialogo concreto per ottenere miglioramenti nell'accesso al mercato. A tal fine si renderebbero necessarie misure concrete, la cui attuazione andrebbe successivamente sottoposta a verifica.

L'UDC è dell'avviso che lo scambio automatico di informazioni possa essere attivato soltanto se gli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni garantiscono in contropartita l'accesso a lungo termine ai loro mercati finanziari.

4.5. Principio di specialità, confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati

Il Cantone TI e l'UDC ribadiscono le osservazioni espresse nelle precedenti prese di posizione.

L'ABG, l'ABPS, l'ASB, economiesuisse e il PLR esprimono delle riserve in merito alla sicurezza e alla protezione dei dati negli Stati partner proposti, segnatamente per quanto concerne l'utilizzazione dei dati scambiati nell'ambito dello scambio automatico di informazioni. Attualmente diversi Paesi presenterebbero un livello di protezione e sicurezza dei dati insufficiente. Tuttavia questa valutazione non è linea con quella sostanzialmente positiva del Forum globale. Se non si registreranno progressi documentabili a tal proposito, è imperativo che lo scambio automatico di informazioni con questi Stati sia effettuato su base non reciproca fino a nuovo avviso e la Svizzera non trasmetta alcun dato a questi Paesi, come è già il caso per alcuni Stati contenuti nei precedenti progetti di attuazione dello scambio automatico di informazioni. A tale scopo, le autorità federali dovrebbero effettuare un rigoroso e approfondito esame preliminare dei criteri rilevanti che, nel singolo caso, andrebbe oltre la verifica effettuata dagli organismi internazionali.

L'USS e il PSS sottolineano l'importanza del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. A loro avviso, gli Stati partner sono imperativamente tenuti ad osservarle prima di scambiare informazioni. Lo stesso Consiglio federale avrebbe constatato che alcuni degli Stati partner proposti figurano nell'elenco dei Paesi stilato dall'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza come Stati che presentano un livello insufficiente di protezione dei dati, per cui si renderebbero necessarie opportune garanzie aggiuntive in questo ambito. Per il Cantone TG, l'attuazione dello scambio automatico di informazioni deve essere vincolata alla condizione secondo la quale lo Stato partner disponga di prescrizioni equivalenti sulla protezione dei dati.

L'USAM è dell'avviso che in fatto di protezione e sicurezza dei dati non sarebbe sufficiente basarsi formalmente sui testi normativi dei potenziali Stati partner con cui attuare lo scambio automatico di informazioni o sulle rispettive raccomandazioni dell'OCSE. Altri criteri, come ad esempio l'indice di corruzione, dovrebbero confluire nella valutazione globale. Non andrebbe tralasciato che con le comunicazioni dei valori patrimoniali (e non soltanto degli introiti) effettuate nel quadro dello scambio automatico di informazioni in tanti Paesi si consegnerebbero alle autorità estere molte più informazioni di quante ne preveda la legislazione interna al fine dell'imposizione fiscale. Di conseguenza, i clienti che risiedono fiscalmente in questi Stati temono che i dati così scambiati possano essere impiegati per scopi non fiscali.

Il CP rimanda alla perizia del prof. René Matteotti, secondo cui la Svizzera debba introdurre lo scambio automatico di informazioni soltanto con gli Stati partner che soddisfano il requisito minimo della protezione dei dati sancito dalla Costituzione. Qualora le circostanze dovessero mutare tanto da pregiudicare la costituzionalità dello scambio automatico di informazioni con un determinato Stato partner, la Svizzera non potrebbe fare altro che sospendere lo scambio automatico di informazioni. Ciò presuppone una verifica permanente delle circostanze.

L'ASG critica il fatto che una parte non indifferente del gruppo di Stati partner proposti non soddisfi i requisiti di confidenzialità e del principio di specialità secondo lo standard globale. Respinge pertanto anche il fatto che lo scambio automatico di informazioni sia introdotto «a titolo di riserva», senza che le condizioni fondamentali siano almeno adempiute. È invece proprio questa la situazione in cui versano numerosi Stati partner con cui è prevista l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. Non si dovrebbe introdurre questo scambio in particolare con gli Stati che violano sistematicamente i diritti umani, non dispongono di organi giuridici indipendenti o in cui la corruzione è tale da limitare considerevolmente l'esercizio delle funzioni costituzionali e legali delle autorità amministrative e/o giuridiche.

4.6. Applicazione del meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni con i nuovi Stati partner

Secondo i Cantoni SH e ZH come pure il PSS, il CP, l'ABG, l'ABPS, l'ASB, economiesuisse e il PLR la condizione imprescindibile per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner consiste nel prevedere un meccanismo di verifica ai sensi del decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019. Qualora le verifiche dovessero rivelare che un determinato Stato partner non adempie gli impegni convenuti, il Consiglio federale dovrebbe adottare le dovute misure. In casi gravi dovrebbe procedere alla sospensione dello scambio automatico di informazioni.

L'ABG, l'ABPS, l'ASB ed economiesuisse si sono già espressi a favore dell'applicazione generalizzata del meccanismo di verifica e caldeggiando quindi espressamente che tale proposta sia stata ripresa nel progetto posto in consultazione.

IL PSS precisa inoltre che tra i nuovi Stati partner proposti si annoverano anche Paesi per i quali è legittimo esprimere alcune riserve o dubbi circa il rispetto dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani come pure riguardo alla lotta contro la corruzione. Di conseguenza, sia il meccanismo di verifica sia la protezione giuridica individuale sono determinanti per l'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni.

Il PPD disapprova il fatto che il Consiglio federale abbia già previsto alcuni decreti federali concernenti determinati Stati per i quali gli organismi internazionali non hanno ancora provveduto a verificare la confidenzialità e la sicurezza dei dati. Il meccanismo di verifica, che analizza ancora una volta diversi aspetti prima del primo scambio di dati, non dovrebbe in nessun caso sostituire l'esame preliminare della confidenzialità e della sicurezza di dati negli Stati partner.

L'ASG chiede che, in caso di introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner o con alcuni di essi, la Svizzera abbia l'opportunità, prima del primo scambio di dati, di verificare se in tale momento gli Stati partner, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve avvenire su base reciproca, soddisfano le prescrizioni dello standard. L'ASG rifiuta di delegare una tale decisione (esclusivamente) al Forum globale poiché la Svizzera non ha alcun margine né di influire previamente sulle decisioni del Forum globale né di verificarle successivamente. Allo stesso modo, la Svizzera non ha alcuna influenza né sul meccanismo di verifica né sulla profondità delle verifiche effettuate.

L'USAM avanza la richiesta di recepire nei decreti federali sottoposti ad approvazione parlamentare una cosiddetta clausola di attivazione. Secondo tale disposizione, il Consiglio federale sarebbe tenuto a verificare prima del primo scambio automatico di informazioni con ogni singola Giurisdizione se il rispettivo accordo tuteli sufficientemente la protezione dei dati e applichi alla Svizzera le medesime condizioni che lo Stato partner adotta per le principali piazze finanziarie.

5. Attuazione da parte dei Cantoni

I Cantoni non hanno espresso alcuna richiesta specifica circa l'attuazione dello scambio automatico di informazioni.

6. Altre osservazioni

Dal punto di vista di Alliance Sud e dei Verdi, la Svizzera deve impegnarsi ulteriormente per sostenere gli Stati che non soddisfano ancora i requisiti dello standard globale. Essi chiedono quindi al Consiglio federale di esaminare, nel quadro della cooperazione tecnica allo sviluppo e dell'attuazione dell'«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» dell'ONU, possibili misure per aiutare gli Stati interessati a superare gli ostacoli giuridici per l'attivazione dello scambio automatico di informazioni o di prevedere un rispettivo progetto pilota (analogamente al progetto attuato tra il Regno Unito e il Ghana).